

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D. Lgs. 231/01**

– Parte 6 –

Statuto dell'Organismo di Vigilanza

INDICE

1. SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
2. NOMINA E COMPOSIZIONE.....	3
3. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ.....	3
4. CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI INELEGGIBILITÀ.....	4
5. DURATA IN CARICA.....	4
6. CESSAZIONE DALL'INCARICO.....	4
7. COMPITI E POTERI DELL'ODV.....	5
8. RIUNIONI PERIODICHE.....	6
9. riunioni dell'odv.....	6
10. PROGRAMMA ANNUALE DELLE VERIFICHE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01.....	7
11. ATTIVITÀ DI VERIFICA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	7
11.3 l'OdV ha il compito di costituire un dossier a documentazione delle attività svolte. in particolare tiene un registro cronologico dove sono sintetizzate le sue attività di vigilanza.	7
12. RELAZIONE ANNUALE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01.....	7
13. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE VERSO L'ODV.....	7
14. RIPORTO INFORMATIVO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO E AL COLLEGIO SINDACALE.....	8
15. RISORSE FINANZIARIE DELL'ORGANISMO.....	9
16. MODIFICHE ALLO statuto.....	9
1 Allegato 1 – Modulo Segnalazione all'OdV.....	10

1. SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

È istituito all'interno di **EstCapital SGR S.p.A.** (di seguito "Società") un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito "Organismo di Vigilanza" o "OdV") sul funzionamento, l'aggiornamento, l'efficacia, l'adeguatezza e l'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello") adottato dalla Società, nella sua versione corrente, con delibera del Consiglio di Amministrazione (di seguito "Consiglio di Amministrazione") del 09/12/2010, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito "Decreto"), recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. n. 300/2000*".

2. NOMINA E COMPOSIZIONE

- 2.1 L'Organismo di Vigilanza della Società è un organo collegiale misto, nominato dal Consiglio di Amministrazione, che all'atto di nomina determina anche il numero dei componenti dell'Organismo stesso.
- 2.2 Il Consiglio di Amministrazione provvede, altresì, a nominare il Presidente con il compito di provvedere all'espletamento delle formalità relative alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare, al coordinamento dei lavori e allo svolgimento delle riunioni collegiali.
- 2.3 La nomina dell'OdV, da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere resa nota a ciascun componente nominato e da questi formalmente accettata. L'avvenuta accettazione dell'incarico sarà formalmente comunicata dal Consiglio di Amministrazione a tutti i livelli aziendali, mediante la circolarizzazione di un comunicato interno che illustri, oltre ai membri, poteri, compiti, responsabilità dell'OdV, anche finalità e obiettivi della sua costituzione.

3. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ

- 3.1 Ciascun componente dell'OdV deve avere un profilo professionale e personale che gli consenta di svolgere efficacemente i compiti affidatigli, con imparzialità di giudizio, autorevolezza e professionalità.
- 3.2 Il Consiglio di Amministrazione, nella scelta dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, valuta i seguenti elementi:
 - **professionalità**, intesa come:
 - possesso di adeguate competenze specialistiche,
 - possesso di strumenti e tecniche specialistiche per poter svolgere l'attività, anche tramite ausili interni e/o esterni specializzati;
 - conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Società opera;
 - conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
 - capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale
 - **onorabilità**, intesa come assenza di cause di ineleggibilità;
 - **continuità di azione**, da realizzarsi anche attraverso il supporto di unità operative interne.
- 3.3. Il Consiglio di Amministrazione garantisce **autonomia ed indipendenza** all'Organismo, collegialmente inteso:
 - rispettando i criteri di nomina sopra enunciati;
 - attribuendogli i poteri di cui al presente Statuto;
 - approvandone annualmente il budget di spesa;

- dotandolo di strumenti idonei per poter svolgere l'attività, anche avvalendosi di ausili specializzati esterni.

4. CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI INELEGGIBILITÀ

4.1 I componenti dell'OdV, di provenienza interna e esterna alla Società, devono essere privi di deleghe operative e non devono avere vincoli di parentela con il vertice aziendale, né devono essere legati alla Società da interessi economici (es. rilevanti partecipazioni azionarie, rapporti di consulenza ulteriori rispetto al mandato quale membro dell'OdV, ecc), o da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interessi.

4.2 Sono cause di ineleggibilità e di decadenza (ove sopravvenute):

- la mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità;
- la dichiarazione di interdizione, inabilitazione o fallimento;
- una condanna - anche non definitiva:
 - per uno o più reati commessi nello svolgimento del proprio incarico;
 - per uno o più reati che incidano significativamente sulla moralità professionale;
 - per uno o più reati che abbiano comportato l'interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un'arte, nonché incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - per uno o più reati presupposto del Decreto;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, anche non definitiva ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto.

5. DURATA IN CARICA

5.1 L'OdV rimane in carica per un periodo di 3 (tre) anni, rinnovabili con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

5.2 L'Organismo di Vigilanza decade dal proprio mandato alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, pur continuando a svolgere *pro tempore* le proprie funzioni fino a nuova nomina dei suoi componenti.

5.3 La nomina deve altresì prevedere un compenso per l'incarico, fatto salvo il caso di investitura di membri appartenenti ad altri organi o unità operative aziendali per le quali la vigilanza sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento del sistema di controllo interno sia parte preponderante delle proprie funzioni aziendali.

5.4 Fatto salvo quanto previsto nel successivo punto 6.5, la disciplina dei rapporti tra membri dell'OdV e la Società costituisce regolamentazione autonoma e distinta rispetto all'eventuale rapporto di lavoro che gli stessi mantengono con la Società, la cui disciplina resta, pertanto, soggetta alle norme di legge e della contrattazione nazionale applicabili.

6. CESSAZIONE DALL'INCARICO

6.1 I membri dell'Organismo di Vigilanza cessano il proprio ruolo per rinuncia, decadenza, sopravvenuta incapacità, morte o revoca per giusta causa.

- 6.2 La revoca dell'OdV e di ciascun componente compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, con immediata segnalazione al Collegio Sindacale.
- 6.3 Ciascun componente dell'OdV può essere revocato, durante la vigenza dell'incarico, per giusta causa. A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:
- un grave inadempimento dei doveri propri di membro dell'OdV;
 - il rinvio a giudizio di un membro dell'OdV per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 o che comunque siano una causa di incompatibilità con la carica di membro dell'OdV;
 - la violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal Modello.
- 6.4 Ciascun componente dell'OdV potrà recedere in ogni momento dall'incarico, rinunciandovi mediante comunicazione scritta con preavviso di almeno 1 mese.
- 6.5 L'incarico di membro dell'OdV cesserà automaticamente per eventuali componenti interni con il venir meno, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro con la Società.
- 6.6 Il verificarsi di una causa di decadenza in capo ad un membro dell'OdV e/o il recesso dall'incarico sono comunicati tempestivamente al Consiglio di Amministrazione dal Presidente dell'OdV, ovvero dagli altri membri dell'OdV, anche singolarmente, qualora la causa di decadenza o il recesso riguardi il Presidente. In caso di decadenza o recesso di uno o più membri dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del membro o dei membri cessati.

7. COMPITI E POTERI DELL'ODV

- 7.1 All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare, con autonomi poteri di iniziativa e di controllo:
- sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei Destinatari del Modello;
 - sulla reale efficacia ed adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
 - sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.
- 7.2 Al fine dell'assolvimento dei compiti sopra riportati, l'Organismo di Vigilanza in termini operativi:
- con riferimento alla **verifica dell'osservanza** del Modello, dovrà ad esempio:
 - effettuare verifiche periodiche mirate, anche predisponendo annualmente uno specifico "Programma delle Verifiche", come meglio specificato nel successivo paragrafo 10;
 - raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
 - coordinarsi con le unità operative aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività. A tal fine l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dagli organi societari e dai dipendenti della Società: (i) sugli aspetti dell'attività aziendale che potrebbero, anche solo potenzialmente, esporre EstCapital SGR S.p.A. al rischio di commissione di uno dei Reati Presupposto e (ii) sulle operazioni straordinarie della Società;
 - verificare che la normativa interna in vigore o in emanazione e le procedure siano adeguate e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto;
 - promuovere indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - con riferimento alla **verifica dell'efficacia** del Modello, dovrà ad esempio:
 - condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività a rischio di reato e dei relativi processi sensibili nell'ambito del contesto aziendale;
 - monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;

- predisporre ed aggiornare con continuità le informazioni rilevanti al fine di consentire una piena e consapevole adesione alle regole di condotta della Società. A tale fine l'Organismo di Vigilanza proporrà e verificherà l'aggiornamento di tutta la normativa interna relativa al Decreto;
 - verificare l'effettiva conoscenza da parte dei Destinatari delle prescrizioni e delle eventuali novità introdotte nel Modello, promuovendo, ove necessario, le opportune attività formative.
- con riferimento alle proposte di **aggiornamento del Modello e di monitoraggio della loro realizzazione**, dovrà ad esempio:
 - esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello, rispetto alle prescrizioni del Decreto ed al presente documento, nonché sull'operatività dello stesso;
 - presentare periodicamente al Consiglio di Amministrazione apposita relazione;
 - verificare periodicamente l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte.

7.3 Nell'espletamento delle attività di cui ai punti precedenti, l'Organismo di Vigilanza può assumere informazioni da qualsiasi struttura e/o dipendente della Società e accedere a tutti i documenti aziendali. L'Organismo di Vigilanza può avvalersi, nei casi in cui lo ritenga funzionale ai fini dell'assolvimento dei propri compiti, di consulenti esterni per effettuare accertamenti rilevanti ai fini del Decreto presso le unità organizzative, o di personale aziendale.

8. RIUNIONI PERIODICHE

- 8.1 L'Organismo di Vigilanza si riunisce presso la sede della Società con cadenza almeno trimestrale ed è convocato dal Presidente con i termini e secondo le modalità che verranno previste dallo stesso OdV. L'Organismo si riunisce altresì per iniziativa di ciascuno dei suoi componenti, con le medesime modalità sopra previste, ogni qual volta sia da questi ritenuto opportuno.
- 8.2 L'Organismo di Vigilanza può convocare alle riunioni personale delle unità operative aziendali o altro personale tecnico della Società o consulenti, anche esterni, con esperienza in specifiche aree.
- 8.3 L'Organismo di Vigilanza è presieduto dal Presidente, prescelto dal Consiglio. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal componente dell'Organismo di Vigilanza più anziano.
- 8.4 Le funzioni di Segretario possono essere esercitate da uno dei componenti l'Organismo di Vigilanza ovvero da una risorsa, anche esterna, assegnata all'Organismo di Vigilanza per supportarne le attività.

9. RIUNIONI DELL'ODV

- 9.1 L'OdV è regolarmente costituito con l'intervento di tutti i suoi membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli stessi. Ciascun componente dell'OdV ha diritto ad un voto. Il voto è palese, salvo il caso in cui sia diversamente stabilito dall'OdV stesso.
- 9.2 È ammessa la possibilità che le riunioni dell'OdV si tengano per audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
- 9.3 Delle riunioni dell'OdV deve redigersi un apposito verbale a cura del Segretario, all'uopo nominato, debitamente datato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel Libro delle riunioni dell'OdV da conservarsi a cura del Segretario
- 9.4 Ciascun componente dell'OdV presente alla riunione ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del suo dissenso.

9.5 Il componente dell'OdV che, nello svolgimento di una determinata attività, si trovi in una situazione di conflitto d'interesse tale da determinare in concreto una divergenza tra l'interesse della Società e quello personale, deve darne comunicazione agli altri componenti, astenendosi dal partecipare alle riunioni e alle deliberazioni relative, pena l'invalidità della delibera adottata.

10. PROGRAMMA ANNUALE DELLE VERIFICHE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01

10.1 L'Organismo di Vigilanza predispone con periodicità annuale un "Programma delle Verifiche ai sensi del D.Lgs. 231/01", in coerenza con i principi contenuti nel Modello.

10.2 Tale programma è comunicato al Consiglio di Amministrazione.

11. ATTIVITÀ DI VERIFICA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

11.1 L'Organismo di Vigilanza effettua le verifiche di competenza sulla base della pianificazione effettuata, avvalendosi eventualmente di consulenti esterni o di altre unità operative aziendali; può altresì svolgere interventi d'urgenza a seguito di segnalazioni pervenutegli secondo le modalità previste dal successivo articolo 13 e potrà procedere ad effettuare verifiche a sorpresa, non pianificate, ove lo ritenga opportuno.

11.2 Le attività di verifica svolte dall'OdV sono supportate da opportune evidenze documentali.

11.3 L'OdV ha il compito di costituire un dossier a documentazione delle attività svolte. In particolare tiene un registro cronologico dove sono sintetizzate le sue attività di vigilanza.

11.4 I dati e le informazioni conservate nel registro sono poste a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'OdV stesso, salvo che l'accesso sia obbligatorio ai sensi di legge.

12. RELAZIONE ANNUALE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01

12.1 L'Organismo di Vigilanza predispone con periodicità annuale una "Relazione riepilogativa sull'attività svolta ai sensi del D. Lgs. 231/01".

12.2 Tale relazione è trasmessa al Consiglio di Amministrazione.

12.3 La Relazione deve prevedere almeno:

- il riepilogo degli interventi di verifica effettuati, specificando per ciascuno gli obiettivi e gli esiti finali;
- lo stato del Modello e le proposte di modifiche "sostanziali" da sottoporre ad approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- il resoconto sull'utilizzo del budget di spesa accordato dal Consiglio di Amministrazione per l'anno di riferimento.

13. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE VERSO L'ODV

13.1 Al fine di agevolare le attività di controllo e di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza, sono attivati e garantiti flussi informativi verso l'OdV stesso da parte degli organi societari e delle unità operative aziendali competenti per materia. È infatti necessario che l'Organismo di Vigilanza sia costantemente informato di quanto accade nella Società e di ogni aspetto di rilievo.

13.2 I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a carico del Consiglio di Amministrazione, del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione (anche Amministratore delegato di *front office*) e dell'Amministratore delegato di *back office*, nonché delle differenti unità operative aziendali e di specifiche

figure di rilievo all'interno dell'organizzazione aziendale (quali medico competente, RSPP, delegato antiriciclaggio), sono definiti dall'OdV stesso.

- 13.3 Oltre agli obblighi informativi sopra individuati, ogni Destinatario che nello svolgimento della propria attività, venga a conoscenza di violazione o sospetta violazione delle regole previste dal Modello deve effettuare tempestiva **segnalazione** in forma scritta all'Organismo di Vigilanza secondo le prescrizioni specificate nel documento riassuntivo del Modello – Parte generale.
- 13.4 L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire agli autori delle segnalazioni l'anonimato ed evitare qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.
- 13.5 L'Organismo di Vigilanza è tenuto a valutare ogni segnalazione ricevuta dando corso, ove necessario, ai necessari accertamenti in relazione ai fenomeni rappresentati e a vagliare la veridicità e rilevanza di quanto riportato nella segnalazione.
- 13.6 È rimessa alla discrezionalità e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza ogni valutazione sulla rilevanza degli specifici casi segnalati e la conseguente decisione di attivare verifiche ed interventi di maggiore dettaglio.
- 13.7 Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti preliminari, l'OdV reputi non rilevanti le segnalazioni e non sussistente alcuna violazione del Modello, la decisione di non procedere dovrà essere motivata; al contrario, nel caso in cui venga accertata una violazione, l'OdV deve informare immediatamente il titolare del potere disciplinare, che darà corso al procedimento disciplinare di sua competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni, indipendentemente dall'eventuale commissione di un Reato Presupposto e dall'avvio di un procedimento penale.

14. RIPORTO INFORMATIVO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO E AL COLLEGIO SINDACALE

- 14.1 L'Organismo di Vigilanza si deve relazionare costantemente con il Consiglio di Amministrazione e deve mantenere un'adeguata comunicazione periodica con il Collegio Sindacale.
- 14.2 L'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione:
- tempestivamente:
 - in caso di formulazione delle proposte per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e le integrazioni;
 - in caso di violazioni accertate del Modello adottato, affinché vengano presi opportuni provvedimenti disciplinari. Nei casi in cui sia necessario adottare opportuni provvedimenti nei confronti degli amministratori o dei sindaci, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare delle violazioni anche il Collegio Sindacale della Società;
 - annualmente:
 - per la presentazione del piano di spesa per l'esercizio successivo;
 - per la comunicazione del Programma Annuale delle Verifiche programmate per l'anno successivo;
 - per la presentazione della Relazione Annuale dell'attività svolta nel corso dell'anno precedente, sull'utilizzo della dotazione finanziaria assegnata e sulle segnalazioni ricevute inerenti le violazioni del Modello.
- 14.3 L'Organismo di Vigilanza deve inoltre riferire al Collegio Sindacale:
- tempestivamente:

- in caso di violazioni accertate del Modello adottato. Il Collegio Sindacale dovrà in particolar modo essere informato nel caso in cui, a seguito di violazioni accertate del Modello adottato da parte degli amministratori della Società, sia necessario adottare opportuni provvedimenti nei loro confronti;

14.4 L'Organismo di Vigilanza valuterà inoltre caso per caso la necessità di informare con tempestività e per iscritto il Collegio Sindacale su ogni ulteriore significativo evento rilevato nello svolgimento delle attività. L'OdV effettuerà inoltre incontri periodici con il Collegio Sindacale per i dovuti scambi di informazioni in merito alle attività svolte.

14.5 L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o potrà spontaneamente richiedere di fissare un incontro con il Consiglio di amministrazione per riferire in merito al funzionamento del Modello o relativamente a particolari anomalie riscontrate nell'osservanza delle prescrizioni ivi contenute.

15. RISORSE FINANZIARIE DELL'ORGANISMO

15.1 Nell'ambito e nei limiti della formazione del *budget* aziendale, il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnare all'OdV una dotazione finanziaria annuale adeguata, che dovrà essere impiegata esclusivamente per le spese imputabili all'esercizio delle sue funzioni.

15.2 Di tali risorse economiche l'Organismo di Vigilanza potrà disporre in piena autonomia, fermo restando la necessità di frontire relativo rendiconto annuale. Inoltre l'OdV nell'ambito della relazione informativa periodica in favore del Consiglio di Amministrazione, dovrà dettagliare e motivare adeguatamente la richiesta di *budget* relativa all'anno successivo.

15.3 Nei casi di urgenza o particolare necessità, qualora per svolgere i doveri del proprio ufficio l'OdV necessitasse di risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle allocate in sede di *budget* iniziale, esso potrà autonomamente disporre delle ulteriori somme occorrenti senza limiti di spesa, salvo successiva e tempestiva rendicontazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della spesa straordinaria.

16. MODIFICHE ALLO STATUTO

16.1 Eventuali modifiche al presente statuto potranno essere applicate solo in sede di Consiglio di Amministrazione tramite formale delibera.

1 ALLEGATO 1 – MODULO SEGNALAZIONE ALL'ODV

Segnalazione di violazione o sospetto di violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 e/o del Codice Etico

La Segnalazione ha ad oggetto la violazione o il sospetto di violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs 231/01 e/o del Codice Etico.

- 16.2 Gli autori delle segnalazioni sono preservati da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione in ambito professionale e ne viene garantita la riservatezza dell'identità nei limiti previsti dalla legge, e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti sono valutate ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione. L'OdV è tenuto ad utilizzare le informazioni ricevute esclusivamente nell'ambito e ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni.

E' sanzionato l'utilizzo della segnalazione effettuata in mala fede o a mero scopo di ritorsione o intimidazione.

SEGNALAZIONE

NOME

COGNOME

TELEFONO

EMAIL

Informativa ex art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice sulla Privacy)

Il trattamento dei dati personali raccolti mediante il presente modulo avverrà, in modalità sia manuale che con l'ausilio di strumenti elettronici, per le finalità di adempiere agli obblighi previsti dal D. Lgs. 231/01. Titolare del trattamento è EstCapital SGR S.p.A., anche tramite l'Organismo di Vigilanza preposto alla procedura di segnalazione. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la richiesta di consenso agli interessati non è necessaria ove ricorrono i presupposti di cui all'art.24 del Codice della Privacy (es. adempimento obblighi di legge, esercizio di diritti in sede giudiziaria, tutela di interessi legittimi di EstCapital SGR S.p.A. o di un terzo, etc). Gli interessati, salvo ipotesi di deroga previste dal Codice della Privacy, potranno esercitare i diritti a loro riconosciuti dall'art. 7 del medesimo Decreto.